



**ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI**

**AI CONSULENTI
LORO SEDI**

**Comunicazione 03/2016
Protocollo n. 3959 /2016**

Oggetto: contribuzione APE - Versamento minimo di 35 euro per operai a decorrere dal mese di maggio 2016.

Si comunica che le Parti Sociali Nazionali dell'Edilizia hanno siglato, in data 6 aprile 2016, un accordo in tema di regolamentazione dell'APE (Anzianità Professionale Edile) con cui è stato, tra l'altro, deciso quanto segue:

- un contributo minimo mensile per tale istituto di € 35,00 (trentacinque) per ciascun lavoratore a partire **dal mese di maggio 2016** (denuncia da presentarsi a giugno 2016);
- il contributo minimo mensile per la gestione APE di € 35 per lavoratore non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei, per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione dovuta per APE, prevista da precedenti accordi contrattuali nazionali;
- in altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore, relativamente all'attuale aliquota contributiva del 3 % in vigore a Roma, dia un importo pari o superiore a € 35, il contributo minimo non troverà applicazione ; qualora, invece, dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, allora l'impresa dovrà versare il contributo nella misura minima di € 35,00.

La norma in esame non si applicherà , inoltre, nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese.
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

Questa Cassa sta procedendo a rendere automatico il sistema di calcolo, durante la compilazione della Denuncia Telematica. Ci riserviamo di fornire tempestivamente gli ulteriori chiarimenti e direttive in materia, non appena diramati dagli Organi Nazionali (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili).